

CIRCOLARE 07 - 2024

DESTINATARIO

A Titolare dell'attività – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Responsabile Ambiente

MITTENTE

DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
Tel.	0341 281459	LinkedIn	TecnoAdda Ingegneria e consulenza
Data	09 Settembre 2024	Sito internet	www.tecnoadda.com

OGGETTO: PATENTE A PUNTI - NUOVO OBBLIGO PER I CANTIERI

In attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sulla patente a punti (crediti) nel settore edile, ricordiamo che **dal 1° ottobre 2024** (se il provvedimento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 2024) sono obbligati a dotarsi della patente a crediti **tutte le IMPRESE e i LAVORATORI AUTONOMI** (artigiani senza dipendenti) che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri, come ad esempio *impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori* e simili.

Sono **esentate** da tale obbligo:

- le aziende in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici,
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. (modifica dell'art. 27 del Dlgs 81/08 e smi apportate dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR").

Requisiti minimi per rilascio della patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti minimi che dovranno essere autocertificati:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/08 e smi;
- il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF) di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- l'avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le informazioni relative alla patente saranno registrate in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso come previsto dall'*art. 19 del D.L. 36/2022*.

Come funziona la patente a crediti

La patente verrà rilasciata con un **punteggio iniziale di 30 crediti** che potrà aumentare **fino a 100**, oppure subire un'eventuale decurtazione in relazione alle violazioni riscontrate in materia di sicurezza dalle autorità competenti, in conformità alla Tabella di cui all'Allegato I-bis (art. 27, comma 6) e allegata a fine testo del DL 19/2024.

I punti verranno decurtati in caso di infortuni gravi come segue:

- da 20 a 40 punti per infortunio mortale;
- 15 punti per inabilità permanente;
- 10 punti per malattia professionale.

I crediti potranno essere incrementati sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
- attività di formazione;
- investimenti in sicurezza sul lavoro.

I crediti decurtati **potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL**, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica riguarderà l'effettivo adempimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.

La patente con **punteggio inferiore a quindici crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Revoca

La patente potrà essere revocata in caso di dichiarazioni false sulla sussistenza di uno o più requisiti minimi sopra elencati, accertata in sede di controllo successivo al rilascio; una nuova patente potrà essere richiesta dopo 12 mesi dalla revoca.

Modalità di richiesta della patente e norme attuative

Non è ancora stato pubblicato il Decreto Ministeriale attuativo con il quale saranno individuate in particolare:

- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e dei contenuti informativi della patente medesima.
- i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati

Seguiranno aggiornamenti in seguito alla pubblicazione del Decreto attuativo e/o relative Circolari operative.

Per maggiore completezza alleghiamo una tabella in cui sono indicate le violazioni sanzionate con i rispettivi punti decurtati: ***tabella delle sanzioni previste per la patente a punti.***

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

TecnoAdda s.a.s.

Violazione	Crediti Decurtati
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
Mancata formazione e/o mancato addestramento	2
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
Omessa fornitura dei DPI contro le cadute dall'alto	2
Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti	2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi dall'articolo 28	3
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10